



CONVENZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Allegato C

Convenzione stipulata in data:

con protocollo N.:

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: En.A.I.P. Piemonte - Associazione Riconosciuta, già Ente Morale

INDIRIZZO Via Del Ridotto, 5 10147 - Torino TO

COD. FISC. 97502540012 - Partita I.V.A.: 05040220013

Rappresentato da: Lucia Bordieri nata a il 08/08/1959 a Siracusa SR -

E

SOGGETTO OSPITANTE COMUNE DI BOGOGNO

INDIRIZZO PIAZZA ORAZIO PALUMBO, n. 5

COD. FISC.: 00429660038

P. I.V.A. 00429660038

Rappresentato da: GUGLIELMETTI ANDREA nato/a il 18.02.1970

IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-TEMPORE

premessi che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I tirocini di inserimento/reinserimento, sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.

Si conviene quanto segue.

Art. 1. Soggetti della Convenzione

Ai sensi della DGR N. 74-5911 del 3.6.2013, il soggetto ospitante: COMUNE DI BOGOGNO si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di inserimento/reinserimento su proposta del soggetto promotore En.A.I.P. Piemonte - Associazione Riconosciuta, già Ente Morale.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 attuativa della LR 34/08 artt. 38 - 41 il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocini di orientamento e formazione non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese ad eccezione dei tirocini destinati a persone svantaggiate⁽¹⁾ o a persone particolarmente svantaggiate⁽²⁾, che non possono superare la durata di dodici mesi proroghe comprese e i tirocini rivolti alle persone disabili⁽³⁾, la cui durata non può superare i ventiquattro mesi proroghe comprese.

(1) Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991 (gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale.

(2) Ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91-10410 del 22 dicembre 2008.

(3) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 3. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a €300 lordi per un impegno settimanale massimo di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o - in accordo con soggetti terzi - attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Al tirocinante percettore di forme di sostegno al reddito, per il quale non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui sopra, il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafico: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato dal soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo:
 - a) indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento alle figure/profili professionali dei CCNL;
 - b) obiettivi del tirocinio;
 - c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento;
 - d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire;
 - e) modalità di svolgimento e strumenti;

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio. Il tirocinio può essere utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta

- disabili di cui alla legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora);

Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

- Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 8. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e e gli estremi della convenzione.

La presente convenzione è sottoscritta per l'attivazione di n....

1

tirocini.

FIRMA DEL SOGGETTO PROMOTORE

En.A.I.P. Piemonte - Associazione Riconosciuta,
già Ente Morale

BORDIERI LUCIA

En.A.I.P. PIEMONTE
(ENTE ADI ISTRUZIONE PROPLE)
Via del Ridotto, 5 - 10147 Torino
Tel. 011.2179800 - Fax 011.2179899
PI. 05240220013 - C.F. 97502540012

FIRMA DEL SOGGETTO OSPITANTE

IL SINDACO



PROGETTO FORMATIVO - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Convenzione stipulata in data: 11/04/2014 con protocollo: 1

Soggetto promotore

Ragione/denominazione sociale: ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE)
Indirizzo: VIA DEL RIDOTTO 5
CAP: 10147 Comune: TORINO Provincia: TORINO
Codice fiscale/Partita I.V.A.: 97502540012
Tipo ente promotore: Organ. di form. prof. e/o orientamento accreditati
Rappresentato da: LUCIA BORDIERI nato/a il: 08/08/1959
Comune: SIRACUSA Provincia: SIRACUSA
Tutor o referente nominato dal soggetto promotore
Nome Cognome: ERICA PAROLARO
E-mail: ERICA.PAROLARO@ENAIP.PIEMONTE.IT

Soggetto ospitante

Ragione/denominazione sociale: COMUNE DI BOGOGNO
Sede prevalente del tirocinio: COMUNE - UFFICI COMUNALI
CAP: 28010 Comune: BOGOGNO Provincia: NOVARA
Tel: 0322 808805 E-mail:
Codice fiscale/Partita I.V.A.: 00429660038
Settore aziendale di inserimento:
Area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio:
Rappresentato da: SINDACO nato/a il:
Comune: Provincia: I
Tutor nominato dal soggetto ospitante:
Nome e Cognome:
E-mail:

Tirocinante

Nome e Cognome: ENZA CAFICA Sesso: F
Nato/a il: 20/04/1976 Comune: SANONNO Provincia: VARESE
Indirizzo: C.A. VIRGINIA 16
CAP: 28010 Comune: AGRATE VERBA Provincia: NOVARA
Codice fiscale: CFCEZET6D60I441J
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università
Stato occupazionale: DISOCCUPATA
Categoria tirocinante:
Qualifica lavorativa:
Impegno orario settimanale presso l'impresa (max 40): 30
Durata del tirocinio n. mesi: 4
Data inizio: 08/06/2015 data fine:
Periodo di sospensione: dal al
Posizione I.N.A.I.L.:
Responsabilità Civile posizione n.: 8601021569
Compagnia di Assicurazione: ASSITALIA

Indennità mensile lorda corrisposta: 450

Ulteriori informazioni:

IL TIROCINIO SI SVOLGERA' IN UN ORARIO COMPRESO DALLE : ALLE : E DALLE
ALLE PER UN MASSIMO DI ORE GIORNALIERE E 30 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI ALLA
DOMENICA CON UN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE.

Obiettivi del tirocinio:

Modalità di svolgimento:

AFFIANCAMENTO TUTOR E PERSONALE QUALIFICATO

Figura professionale: si veda l'allegato che costituisce parte integrante del presente documento

Compiti del tutor o referente del soggetto promotore

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Compiti del tutor del soggetto ospitante

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, nonché collabora con il soggetto promotore ai fini dell'attestazione delle competenze

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto a:

- una sospensione del tirocinio in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
- interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale;
- ottenere il rilascio da parte del soggetto promotore dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- registrazione sul libretto formativo del cittadino dell'esperienza di tirocinio, qualora abbia svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal progetto formativo.

Data:

En.A.I.P. PIEMONTE
(ENTE ACQUISIZIONE ISTRUZIONE PROF.LE)
DIREZIONE GENERALE

Via del Ridotto, 5 - 10147 Torino
Tel. 011.2179800 / Fax 011.2179899
P.I. 05040220013 - C.F. 97502540012

Firma soggetto promotore

Firma soggetto ospitante

Firma tirocinante